



COMUNE DI FIDENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2012

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Definizioni

TITOLO II - CONCESSIONE AREE

- Art. 3: Requisiti per la concessione delle aree
- Art. 4: Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al luna park
- Art. 5: Comunicazione d'accoglimento/diniego della domanda di partecipazione
- Art. 6: Modalità di rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 7: Obblighi del concessionario dell'area

TITOLO III - GRADUATORIE DI ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI

- Art. 8: Anzianità di frequenza, domanda, mestiere e categoria
- Art. 9: Graduatorie di anzianità
- Art. 10: Definizione di frequentatore abituale
- Art. 11: Conversione dell'attrazione e modalità di presentazione della domanda
- Art. 12: Subingresso
- Art. 13: Sostituzione di attrazione
- Art. 14: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione del luna park tradizionale, fiere, sagre o altre manifestazioni
- Art. 15: Concertazione
- Art. 16: Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 17: Attrazioni novità
- Art. 18: Attività complementari
- Art. 19: Tariffe e canoni
- Art. 20: Deposito cauzionale

TITOLO IV - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 21: Installazioni estemporanee

TITOLO V - CIRCHI EQUESTRI

- Art. 22: Disposizioni generali
- Art. 23: Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense
- Art. 24: Presentazione delle domande
- Art. 25: Rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 26: Obblighi del concessionario dell'area
- Art. 27: Tutela degli animali
- Art. 28: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

TITOLO VI - BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTOAUTO ACROBATICHE

Art. 29: Disposizioni generali

Art. 30: Titoli abilitativi e presentazione delle domande

TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 31: Sanzioni amministrative pecuniarie principali.

Art. 32: Sanzione accessoria (sospensione)

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33: Norma transitoria

Art. 34: Abrogazioni

Art. 35: Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio del Comune di Fidenza, ai sensi di quanto previsto dalla Legge quadro 18 marzo 1968, n. 337 ed inoltre le modalità di:
 - a) concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
 - b) svolgimento delle attività in occasione del tradizionale Luna Park di S. Donnino;
 - c) svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di Sagre, Fiere ed altre manifestazioni;
 - d) svolgimento delle attività circensi;
 - e) svolgimento delle attività di balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche.
2. Per autorizzare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Luna Park;
 - Circhi Equestri;
 - Teatri viaggianti, balere ed esibizioni auto-moto acrobatiche;rimane ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.p.r. 28.05.2001, n. 311.

Art. 2 - DEFINIZIONI

- a) SPETTACOLO VIAGGIANTE: sono "spettacoli viaggianti" ai sensi dell'art. 2 della l. 18/03/1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, compresi i giochi gonfiabili, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
- b) AREE DISPONIBILI: per "aree disponibili" si intendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.
- c) LUNA PARK: per "Luna Park" s'intende l'insieme di almeno n. 5 attrazioni (escluse le piccole, i pugnometri e le prove di forze) installate in un'unica area di cui al punto precedente)
- d) ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI ED INTRATTENIMENTI: tale elenco, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 337/68, è istituito con Decreto Interministeriale 23/4/69 presso il Ministero dei Beni Culturali e contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Esso è suddiviso in sei sezioni:
 - Sezione I: "piccole", "medie" e "grandi attrazioni";
 - Sezione II: balli a palchetto (balere);
 - Sezione III: teatri viaggianti; teatrini di burattini;
 - Sezione IV: circhi equestri e ginnastici; arene ginnastiche;
 - Sezione V: esibizioni moto-auto acrobatiche;
 - Sezione VI: spettacolo di strada.
- e) CONVERSIONE: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, compresa nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento;

TITOLO II CONCESSIONE AREE

Art. 3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui al punto b) dell'art. 2 del presente Regolamento, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano in possesso:
 - della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS;
 - dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, sia compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della l. 337/68 e in regola con le disposizioni del d.m. 18 maggio 2007;

- dell'iscrizione della ditta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

1. Le domande, in regola con le norme sul bollo, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP), mediante utilizzo della piattaforma SUAPER (<http://suaper.lepida.it/people>), reperibile anche attraverso il link SUAP – On Line sul sito del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it), entro il 30 giugno di ogni anno. Soltanto in caso di non funzionamento della piattaforma possono essere inoltrate via PEC purché entro cinque giorni dalla risoluzione del problema tecnico si provveda all'inoltro tramite SUAPER.

In ogni caso le domande devono contenere:

- a) le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale e la partita IVA);
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- c) il periodo e/o il Parco di divertimento per il quale si richiede l'installazione;
- d) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- e) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- f) il numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- g) la potenza assorbita in kw da ciascuna attrazione;
- h) gli estremi della licenza di esercizio in possesso, rilasciata a sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità;
- i) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
- j) il codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 18.5.2007;
- k) le generalità complete dell'eventuale rappresentante indicato ai fini della conduzione dell'attrazione;
- l) la dichiarazione che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare;
 - b) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
 - c) copia della licenza ex art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità;
 - d) copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007 o asseverazioni similari (per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove);
 - e) copia dell'eventuale delega alla conduzione dell'attrazione, sottoscritta dal titolare e, per accettazione, dal rappresentante;
 - f) copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato, con produzione di quanto richiesto all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP.

3. Nel caso in cui la domanda pervenga oltre il termine di cui al comma 1, ne verrà dichiarata l'irricevibilità e della stessa non si terrà conto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 9.

Art. 5 - COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Il SUAP, ricevuta la domanda di partecipazione, invia all'interessato, previa puntuale istruttoria, comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione stessa almeno entro 30 giorni prima della manifestazione.

Art. 6 - MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS e concessione di occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento.
2. I titoli di cui sopra sono consegnati ai rispettivi interessati al termine delle operazioni di collaudo ultimate con esito favorevole, qualora tale collaudo sia previsto.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio competente, nei luoghi appositamente previsti;
 - Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - Rispettare le norme igienico sanitarie;
 - Mantenere pulite le aree occupate dalle attrazioni, nonché dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, che dovranno essere restituite sgombre da rifiuti sparsi;
 - Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del Luna Park;
 - Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo conforme ai provvedimenti comunali, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione; Rispettare le direttive impartite, anche verbalmente, dal rappresentante del comune addetto al luna park e dagli agenti di polizia municipale;
 - Non sub-concedere l'area assegnata;
 - Gestire in proprio l'attrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
 - Astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privato, comprese le abitazioni.
2. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari purché maggiori di 16 anni oppure del rappresentante di cui all'art. 8 del TULPS.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

TITOLO III
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PARCHI TRADIZIONALI

Art. 8 - ANZIANITA' DI FREQUENZA, DOMANDA, MESTIERE E CATEGORIA

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per la stessa tipologia di attrazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni del Luna Park;
2. L'anzianità di frequenza in caso di subingresso si attribuisce secondo le modalità previste dal successivo art. 12.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VII, nella fase di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui al successivo art. 9, non verrà riconosciuta l'anzianità di frequenza per la precedente edizione del Luna Park, nei seguenti casi:
 - aver installato attrazioni non comprese nella licenza temporanea;
 - aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
 - aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione;
 - aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
 - aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferma restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.
4. Non dà inoltre diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui all'art. 17.
5. Per anzianità di domanda si intende il numero di volte che il singolo esercente ha presentato istanza di partecipazione relativa alla medesima attrazione;
6. Per anzianità di mestiere si intende il possesso dell'attrazione attestato dalla licenza di esercizio;
7. Per anzianità di appartenenza alla categoria si intende l'inizio di attività di spettacolo viaggiante, documentata dall'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Art. 9 - GRADUATORIE DI ANZIANITA'

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali negli ultimi 10 (dieci) anni, tenuto conto della graduatoria redatta ai sensi del precedente regolamento, saranno stilate nuove graduatorie, distinte come indicato al successivo comma 2, sulla base dell'anzianità calcolata secondo i criteri di seguito enunciati.
2. L'ufficio comunale competente predispone apposite graduatorie, da aggiornare annualmente, per ogni tipologia di attrazione, distintamente per grandi, medie e piccole attrazioni.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio di anzianità da assegnare a ciascun operatore, in base ai rispettivi requisiti, sono così determinati:

a) anzianità di frequenza: per la partecipazione a ciascuna edizione con la stessa tipologia di attrazione punti 10
Ai fini dell'anzianità di frequenza si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco, anche se occasionale o "una tantum"; (max 10 anni)

b) anzianità di domanda: per ogni anno di presentazione continuativa di domanda per la medesima attrazione..... punti 2
L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione, comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito; (max 10 anni)

- c) anzianità di mestiere: per ogni anno di anzianità di mestiere con la stessa attrazione, attestata dalla licenza di esercizio punti 1
- d) anzianità di categoria: per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente) punti 0.50

4. L'ufficio competente provvede all'aggiornamento del computo delle presenze effettive e delle domande presentate, con riferimento all'edizione dell'anno precedente, successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (30 giugno).
5. L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita, salvo i casi previsti dall'art. 12.
6. Le graduatorie di cui sopra, saranno sottoscritte dal Responsabile del SUAP e pubblicate all'albo pretorio on-line ove rimarranno esposte per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica da sottoporre al Responsabile del Suap, cui è demandata, al termine del periodo di pubblicazione, la valutazione e decisione finale in merito all'accoglimento, ovvero rigetto, di dette richieste.
In presenza di richieste di rettifica valutate con esito positivo, si provvederà alla modifica della graduatoria. In seguito a tale eventuale modifica la stessa diverrà definitiva e sarà nuovamente pubblicata all'albo pretorio, ad esclusivo scopo informativo, per 7 giorni. Qualora non pervengano domande di rettifica nel termine di 15 giorni dalla prima pubblicazione la graduatoria diventa definitiva.

Art. 10 - DEFINIZIONE DI FREQUENTATORE ABITUALE

1. Per frequentatore abituale si intende l'esercente che nell'arco delle edizioni del Luna Park, abbia ottenuto, con la medesima attrazione, un punteggio pari a 30.
2. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 9 perde la qualifica di frequentatore abituale l'esercente che non presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, fatti salvi i seguenti motivi:
 - malattia comprovata da certificato medico;
 - lutto di familiari conviventi comprovato da autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000;
 - cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Art. 11 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. E' possibile per il frequentatore del Luna Park che abbia un punteggio almeno pari a 30, sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) la nuova attrazione deve essere compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 2 lett. d);
 - b) la nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto diversi da quelle già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'Elenco di cui sopra e dalla Licenza rilasciata dal Comune di residenza nonché da rappresentazione fotografica);
 - c) l'occupazione della superficie può essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione sempre che lo spazio disponibile lo consenta.
2. La domanda di conversione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione con le modalità di cui all'art. 4.
3. Alla domanda, in regola con le norme sul bollo, devono allegarsi:
 - copia della licenza, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale, la quale deve comprendere la nuova attrazione, corredata degli estremi di avvenuta registrazione ai sensi del d.m. 18 maggio 2007;
 - documentazione tecnica dalla quale si desumano in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione;

- copia della polizza assicurativa riferita alla nuova attrazione e quietanza di pagamento del relativo premio.
La polizza assicurativa deve essere attiva al momento della manifestazione e per tutta la sua durata.
- 4. In caso di domande concorrenti, per la stessa tipologia di attrazione, che presentino i requisiti di cui al comma 1, si osserverà l'ordine di graduatoria previsto dall'art. 9.
- 5. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo di quella sostituita, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza. Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 3 anni.

Art. 12 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:
 - per causa di morte
 - per atto tra vivi (compravendita, donazione)
2. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e di domanda acquisita dal de cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti. Qualora l'azienda del de cuius sia costituita da più attrazioni, aventi diversa anzianità di frequenza e gli eredi dimostrino di avere ottenuto diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione ottenuta in relazione alla successione. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
3. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza e di domanda relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia ottenuto la corrispondente licenza ovvero presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
4. Nel caso di azienda formata da due o più attrazioni aventi diversa anzianità di frequenza ed oggetto di separati atti di cessione, i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, mantengono la medesima anzianità di frequenza e di domanda del dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.
5. Nel subingresso per atto tra vivi gli atti di cessione/donazione d'azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.
6. L'attrazione acquistata può essere convertita dal subentrante dopo 3 anni di frequenza con la stessa per la medesima manifestazione
7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità maturata dal venditore.
8. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere a sostituire le attrazioni rinunciate o escluse, con altre presenti nelle graduatorie di cui all'art. 9, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la nuova attrazione deve preferibilmente appartenere alla stessa tipologia, non superare i limiti dimensionali di quella sostituita, salvo che lo spazio disponibile lo consenta ed essere compatibile con la potenza elettrica disponibile;
 - b) la nuova attrazione, pur nel rispetto del precedente punto 1, non deve essere per tipo e soggetto simile ad altra presente nel parco;

2. Le sostituzioni sono ammesse fino alla data del collaudo generale del parco purché l'installazione delle attrazioni sia completata entro l'ora fissata per il collaudo stesso;
3. Il titolare dell'attrazione sostitutiva, dal momento in cui sia portato a conoscenza dell'accoglimento della domanda di partecipazione al parco, dovrà perfezionare l'istanza, già inoltrata al SUAP, mediante produzione della documentazione prevista nell'art. 4;
4. In caso di sostituzione temporanea, al titolare dell'attrazione sostitutiva verrà rilasciata concessione "una-tantum".

Art. 14 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL LUNA PARK TRADIZIONALE, FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione del Luna Park, Fiere, Sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante, vengono individuate di volta in volta dal Responsabile del Suap, con la collaborazione del soggetto incaricato della gestione tecnica, del Corpo Unico della Polizia Municipale delle Terre Verdiane o di servizi comunali eventualmente coinvolti, con i quali sono altresì concordati tempi e modalità di accesso e permanenza nelle predette aree.

Art. 15 - Concertazione

1. In applicazione dei principi della partecipazione, il Comune consulta preventivamente le Associazioni di categoria degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, sulle modifiche ed integrazioni del presente regolamento e su eventuali provvedimenti di istituzione o soppressione di parchi di divertimento, sia a carattere temporaneo che permanente.
2. Per l'esame delle problematiche di carattere generale relative all'organizzazione e al funzionamento del Parco Tradizionale, il responsabile del SUAP convoca, ogni volta che se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, una conferenza di servizi con gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti comunque interessati per i diversi aspetti.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno viene comunicato al Comune il nominativo di n. 2 referenti interni al Parco Tradizionale, scelti da e fra i frequentatori abituali.
4. I referenti di cui al comma 3 potranno essere consultati dal Comune in merito a:
 - a) definizione del calendario di apertura del parco e dell'eventuale programma di iniziative collaterali;
 - b) scelta delle attrazioni novità al fine di esprimere un parere tecnico qualificato sulle caratteristiche costruttive o funzionali delle attrazioni o su altre analoghe tematiche, purché le stesse rivestano un interesse generale;
 - c) altre questioni di carattere generale, riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del Parco.
5. Gli stessi referenti sono inoltre consultati in sede di programmazione di iniziative, che prevedano la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante, disciplinate dal presente Regolamento, in concomitanza con il Parco Tradizionale.
6. I pareri previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo sono acquisiti a titolo consultivo e non hanno quindi carattere vincolante.

Art. 16 - AREE, ORGANICO, PERIODI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il tradizionale luna park ha luogo nel mese di ottobre, in cui ricorre la festività patronale di S. Donnino (9 ottobre), nel periodo comprendente le prime due domeniche con inizio dal primo sabato del mese.
2. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento del Luna Park sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:

- a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area o di area alternativa temporanea;
- b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area;
3. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.
4. L'organico è l'insieme delle attrazioni comprese in un Luna Park e fatti salvi i diritti acquisiti deve essere di norma composto da una sola attrazione della stessa tipologia, da desumersi dall'elenco Ministeriale. La composizione dell'organico deve comunque essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le diverse tipologie di attrazioni, al fine di garantire la massima funzionalità ed attrattività dello stesso parco.
5. L'organico con l'indicazione del numero di attrazioni suddiviso in piccole, medie e grandi e di ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del Luna Park è stabilito con atto del dirigente del SUAP e sarà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento del Luna park, anche temporaneo. Potrà essere consentita l'installazione di piccole attrazioni, quali pugnometri, prove di forza muscolare e simili dando mandato e facoltà all'incaricato della gestione tecnica, di concerto con il Corpo Unico della Polizia Municipale delle Terre Verdiane, di individuare la localizzazione più adeguata in rapporto anche ai limiti di emissione sonora.
6. L'organico del Parco è costituito, in primo luogo, dai Frequentatori abituali.
7. Qualora, in caso di assenze fra questi ultimi oppure di maggiore disponibilità di aree, si rendesse necessario completare o ampliare il suddetto organico, l'Amministrazione Comunale, può concedere annualmente, a titolo temporaneo, l'occupazione di aree ad operatori diversi dai Frequentatori Abituali, attingendo alle graduatorie redatte secondo l'art. 9.
8. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, il SUAP, coadiuvato dal soggetto incaricato della gestione tecnica e dal Corpo Unico della Polizia Municipale delle Terre Verdiane, provvederà alla redazione di una planimetria per l'edizione del Luna Park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, dei titolari delle licenze e delle specifiche attrazioni ammesse.
9. Sono inoltre stabiliti annualmente con specifico provvedimento amministrativo:
 - a) il periodo effettivo di svolgimento del Luna Park;
 - b) gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park;
 - c) i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

Art. 17 - ATTRAZIONI NOVITA'

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni di novità", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco attingendo alle graduatorie di anzianità di cui al precedente art. 9.
2. La partecipazione non dà luogo, quindi, ad alcun punteggio quanto al criterio della frequenza.
3. Purché provviste di regolare autorizzazione comunale, sono considerate "novità" le attrazioni che non costituiscono mere variazioni e/o modificazione di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.
4. Qualora si tratti di attrazioni che hanno già partecipato al Parco, queste devono comunque risultare assenti da non meno di tre anni, salvo che tutte le attrazioni classificabili come tali risultino assenti da un periodo inferiore.
5. In ogni caso, l'attrazione che abbia ottenuto la concessione quale giostra novità, l'anno successivo sarà tassativamente esclusa per detta qualifica.
6. In caso di identico contenuto di innovatività le "attrazioni novità" saranno valutate previa applicazione dei criteri generali di cui all'art. 9 comma 3.
7. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso dietro scelta del Dirigente SUAP, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del Parco.

Art. 18 - Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.
2. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
3. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori su area pubblica regolarmente autorizzati all'esercizio di tale attività, sulla base di apposita graduatoria.
4. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale.
5. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili e quelle che disciplinano l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
6. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti regolarmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di bevande, deve essere fatto uso di bicchieri a perdere.
7. È vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa di vendita.

Art. 19 - Tariffe e canoni

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, della TARSUG e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.
2. Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.
4. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza e secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ufficio Comunale competente.
5. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 31 e 32.
6. Sono a totale carico degli operatori le spese per allacciamenti elettrici temporanei e relativi consumi nonché quelle per i consumi idrici.

Art. 20 - Deposito cauzionale

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello Spettacolo Viaggiante è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nonché delle somme sostenute dal Comune per l'allacciamento ed erogazione dei pubblici servizi, nella misura e nel termine indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro il termine indicato nella comunicazione di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione.
3. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione e la mancanza di danni alle proprietà comunali.
4. In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.
5. La cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di sub-concessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

TITOLO IV INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 21 – INSTALLAZIONI ESTEMPORANEE

1. In occasione di Fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni.
2. L'esercente interessato deve presentare al SUAP con le modalità di cui all'art. 4, apposita istanza in regola con le norme sul bollo, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
3. In caso di accoglimento della domanda il SUAP rilascia secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 i prescritti titoli abilitativi, previo versamento della cauzione di cui all'art. 20 nel caso di concessione di suolo pubblico.
4. Gli esercenti interessati all'allestimento di singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private prive d'uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

TITOLO V CIRCHI EQUESTRI

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive modifiche si distinguono in:
 - a) CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI: attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali (feroci e non). Il pubblico è in genere collocato intorno alla pista.
 - b) LE AREE GINNASTICHE: piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.
2. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario nel caso in cui vi sia la presenza di animali.
3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 30 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park.
4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 120 giorni.

Art. 23 - AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense, se esistenti ed adeguate, sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
 - quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

Art. 24 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare al SUAP con le modalità di cui all'art. 4 apposita istanza in regola con le norme sul bollo, almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.

2. La domanda, dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla l.r. 5/2005 ed essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia della licenza permanente rilasciata dal Comune competente, ex art. 69 TULPS;
 - copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
 - copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi con relativa quietanza, in corso di validità;
 - documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, ma regolarizzabile, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 25 - RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Esaminate le richieste pervenute, il SUAP comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, in bollo, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 68/69 TULPS ed eventuale concessione all'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione di:
 - ricevuta di versamento della cauzione di cui all'art. 20;
 - dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture;
3. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica ex art. 80 TULPS, ovvero di dichiarazione resa da professionista abilitato, ai sensi del d.p.r. 311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.
4. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - a) Installare esclusivamente l'attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto approvati dall'Amministrazione comunale, soltanto nei luoghi previsti;
 - b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - d) Rispettare le norme igienico sanitarie;
 - e) Osservare le norme sul benessere animale e le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal Servizio Veterinario;
 - f) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
 - g) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - h) Tenere costantemente aperto ed illuminato l'impianto, negli orari di svolgimento dello Spettacolo;
 - i) Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - j) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza;
 - k) Rispettare le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e dagli organi di controllo e di vigilanza;
 - l) Non sub-concedere l'area assegnata.
2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 27 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 17/02/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazione tecniche emanate dalla Regione per garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.
2. E' fatto salvo il rispetto del regolamento comunale sul benessere degli animali in materia di divieto di utilizzo degli animali per fini ludici ed espositivi.

Art. 28 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI CIRCHI EQUESTRI

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione della presenza, autorizzata, di Circhi equestri, vengono individuate di volta in volta dal Responsabile del Suap, con l'eventuale collaborazione di altri uffici, servizi, soggetti terzi, ove coinvolti ed organi di vigilanza, con i quali saranno altresì concordati tempi e modalità di accesso e permanenza nelle predette aree.

TITOLO VI BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e sedie e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.
2. I teatri viaggianti, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:
 - teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, di capienza non superiore a 500 posti.
Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.
 - teatri di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.
3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione V) e successive modifiche, sono spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da cancellate che isolino tutto il complesso e che separino lo spazio riservato allo spettacolo da quello destinato ad ospitare gli spettatori.

Art. 30 - TITOLI ABILITATIVI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le attività di cui all'art. 29 ovvero balere, teatri viaggianti e le esibizioni di moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.

3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate al SUAP con le modalità di cui all'art. 4, in regola con le norme sul bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.
6. Nel caso di presentazione di più domande di svolgimento delle attività di cui al presente titolo, nel medesimo periodo, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI

1. L'esercente titolare della concessione dell'area o suo rappresentante è tenuto al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte.
2. La Polizia Municipale, il personale dell'Azienda USL, per quanto di competenza e gli altri Organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, relativamente al rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, applicabili nei singoli casi.
4. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:
 - a) revoca della concessione in atto;
 - b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
 - c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
 - d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.
5. Per il mancato rispetto delle norme relative all'impiego di altoparlanti, nonché ad orari di chiusura del Parco, sarà applicata una sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dal Sindaco.
6. La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.
7. Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.
8. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.
9. L'infrazione del divieto di sub-concessione delle aree e di sostituzione delle attrazioni autorizzate comporta per le aree oggetto di concessione temporanea per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, l'applicazione delle sanzioni corrispondenti.
10. In caso di occupazione abusiva d'area, verrà emessa ordinanza immediata di cessazione dell'attività e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste.

Art. 32 - SANZIONE ACCESSORIA (SOSPENSIONE)

1. La partecipazione al luna park verrà sospesa nei seguenti casi:
 - per reiterazione nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalle autorità di vigilanza e finalizzate al rispetto degli obblighi del concessionario previsti dal presente regolamento e al ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento del Luna Park: 1 anno di sospensione dalla manifestazione (senza perdita delle anzianità maturate) da scontare nell'edizione successiva;
 - per insolvenza e/o morosità nel pagamento di tasse, canoni, tariffe e rimborsi comunali e corrispettivi comunque dovuti dal concessionario in dipendenza della concessione: 2 anni di sospensione dalla manifestazione (con perdita dell'anzianità maturata) da scontare nelle edizioni successive.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'individuazione di area dedicata allo svolgimento delle attività oggetto di questo regolamento verrà utilizzata, per lo svolgimento del luna park tradizionale di S. Donnino, l'area temporaneamente individuata nella zona di via Emanuelli, via S. D'Acquisto ed aree limitrofe. Per le altre attività varrà quanto stabilito dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Art. 34 - ABROGAZIONI

1. Il Regolamento sulla concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti precedente, approvato con deliberazione C.C. 28.02.1985 n. 69 è abrogato.
2. E' altresì abrogata ogni altra norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.